

BGer 6S.125/2005 vom 18. Mai 2005

Bundesgericht, 2005-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6S.125_2005

FR: TF 6S.125/2005 du 18 mai 2005

IT: TF 6S.125/2005 del 18 maggio 2005

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2; 128 II 46 consid. 2a e relativi richiami).

E. 2

La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall' art. 270 PP .

E. 2.1

Giusta l'art. 270 lett. e PP, in vigore dal 1° gennaio 2001 nella versione conforme alla legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 270 lett. e n. 1 PP) oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla LAV (art. 270 lett. e n. 2 PP).

La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV), questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b). La via del ricorso per cassazione è quindi preclusa al semplice danneggiato, seppure costituitosi parte civile (Mauro Mini, L'istanza di promozione dell'accusa, in RtiD 2004 I pag. 269).

E. 2.2

I ricorrenti non sono vittime ai sensi delle suddette disposizioni, per cui da questo profilo difettano di legittimazione ricorsuale. Nel gravame si eccepisce tuttavia che la loro legittimazione sarebbe data in virtù dell'art. 270 lett. g PP, in veste di accusatori privati che hanno sostenuto da soli l'accusa.

A torto. La qualità di accusatore privato ai sensi di questa disposizione è riservata alla parte che, conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale, ha sostenuto l'accusa da sola e senza l'intervento dell'accusatore pubblico (azione penale privata "principale" o anche "esclusiva"; v. Christof Riedo, Der Strafantrag, tesi friburghese, Basilea/ Ginevra/Monaco 2004, pag. 57 e segg.). Questa situazione si configura soltanto in determinate procedure cantonali nelle quali, limitatamente a taluni reati in cui l'interesse pubblico al perseguimento penale è di minore rilievo, l'accusatore privato sin dall'inizio agisce al posto dell'accusatore pubblico (DTF 128 IV 39 consid. 2a; 127 IV 236 consid. 2b/aa). L'accusatore privato è legittimato a proporre ricorso per cassazione solo se l'accusatore pubblico non aveva qualità di parte secondo il diritto di procedura cantonale (DTF 110 IV 114 ; Gilbert Kolly, Le

pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 35). Si tratta di una condizione qui certamente non realizzata, e del resto nemmeno prevista dal Codice di procedura penale ticinese, in forza del quale la parte lesa esercita sull'azione penale un influsso semmai sussidiario rispetto a quello del Procuratore pubblico (v. art. 2, 186, 216 e segg. CPP/TI, come pure Robert Hauser/ Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2, pag. 442 e Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, n. 873, pag. 339).

E. 2.3

Visto quanto sopra il ricorso risulta inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.